



GRUPPO ERG

**CAPITOLATO GENERALE
PER
APPALTO LAVORI**

INDICE

	Pagina
1. SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE.....	3
2. GENERALITA' E DEFINIZIONI.....	3
3. NORME DI SICUREZZA.....	3
4. PROGETTAZIONE.....	4
5. RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE.....	5
6. DIREZIONE DEI LAVORI.....	5
7. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
8. INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	7
9. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE.....	7
11. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE.....	10
12. CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN CONSEGNA - COLLAUDI.....	10
13. GARANZIE.....	11
14. VARIAZIONI AI LAVORI.....	11
15. MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE.....	12
16. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE.....	12
17. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA' LAVORI.....	13
18. PAGAMENTI.....	13
19. TERMINI DI CONSEGNA.....	14
20. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE.....	14
21. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE.....	15
22. SCIOPERI.....	15
23. CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	15
24. PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA.....	16
25. INVARIABILITA' PREZZI.....	16
26. ASSICURAZIONI.....	16
27. IMPEGNO DI SEGRETEZZA.....	17
28. DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	17
29. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	18
30. PUBBLICITA'.....	18
31. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE.....	18
32. RISOLUZIONE.....	18
33. RECESSO.....	19
34. INCEDIBILITA' DEL CREDITO.....	19
35. CONFLITTO D'INTERESSI.....	19
36. CODICE ETICO DEL GRUPPO ERG E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	19
37. FORO COMPETENTE.....	19

1. SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE

Il presente Capitolato costituisce parte integrante, unitamente agli altri documenti contrattuali (annesso tecnico, prezziari, specifiche, disegni, etc.) del contratto stipulato fra Committente ed Appaltatore. Le clausole in esso contenute trovano applicazione, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto. In caso di divergenza, le clausole contenute nel contratto e i suoi allegati prevarranno su quelle del presente Capitolato Generale.

2. GENERALITA' E DEFINIZIONI

Ogni qualvolta impiegati i termini che seguono avranno il significato qui loro attribuito.

2.1 **Committente:**

La Società che stipula il contratto con l'Appaltatore.

2.2 **Appaltatore:**

L'impresa Appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

2.3 **Rappresentante della Committente:**

La persona incaricata di rappresentare la Committente come specificato all'art. 5.0.

2.4 **Direttore dei Lavori:**

La persona in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali che assume, a norma delle vigenti disposizioni di legge, la funzione di Direttore dei Lavori come specificato dall'art. 6.0.

2.5 **Capo cantiere:**

La persona in possesso della necessaria esperienza e professionalmente qualificata, incaricata di rappresentare l'Appaltatore durante le assenze del Direttore dei Lavori come specificato dall'art. 6.0.

2.6 **Responsabile dei Lavori:**

La persona in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali che assume, a norma delle vigenti disposizioni di legge, la funzione di Responsabile dei Lavori come specificato dall'art. 6.0.

3. NORME DI SICUREZZA

Esame e conoscenza del luogo e delle condizioni di lavoro.

3.1 L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.

3.2 L'Appaltatore assume pertanto l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di leggi e regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni particolari in vigore all'interno degli Stabilimenti Produttivi, Depositi e Punti Vendita della Committente che l'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e la relativa documentazione dalla Committente medesima.

3.3 L'Appaltatore dichiara di avere già visitato le aree dove eseguirà i Lavori e di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest'ultima.

3.4 L'Appaltatore inoltre

- per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni: dichiara di aver preso visione del documento "Informazioni di Salute e Sicurezza" elaborato dalla Committente ai sensi dell'art. 26, comma 1 b) del D.Lgs. 81/08, disponibile sul sito elettronico www.erg.it <<http://www.erg.it>> ;

- per tutte le altre tipologie di appalto: dichiara di aver preso visione del "Documento di Valutazione dei Rischi Interferenze" (D.U.V.R.I.), elaborato dalla Committente ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs.

81/08, disponibile sul sito elettronico www.erg.it <<http://www.erg.it>> . A tal riguardo la Committente e l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori oggetto dell'appalto, si incontreranno per condividere i contenuti del DUVRI e promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08. I costi delle misure previste per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni nei prezzi sopra esposti, non sono stati oggetto di trattativa economica.

L'Appaltatore si impegna altresì ad informare i propri lavoratori sui contenuti dei predetti documenti.

- 3.5 Dichiaro inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione del prezzo, di tutte le circostanze e rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo, assumendomi ogni onere e rischio.

4. PROGETTAZIONE

- 4.1 I lavori oggetto dell'Appalto potranno essere illustrati da "disegni di massima" predisposti dalla Committente.

Tali disegni avranno in generale lo scopo di indicare la sistemazione generale, la disposizione ed ampiezza delle opere.

L'Appaltatore dovrà far redigere a sua cura e spese, da un Ingegnere di fiducia, regolarmente iscritto all'Albo professionale, il progetto esecutivo delle opere, completo dei calcoli delle strutture portanti, ivi comprese quelle in cemento armato e metalliche.

Tuttavia la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far compilare da suoi tecnici o da tecnici di sua fiducia, tale progetto esecutivo completo dei calcoli delle strutture portanti, ivi comprese quelle in cemento armato e metalliche, ed in tal caso tale progetto dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Direttore dei Lavori che se ne assumerà la responsabilità in solido con l'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì tenuto a sviluppare a sua cura e spese il progetto architettonico fornito dalla Committente ed i particolari costruttivi in scala 1:50 in base ai calcoli delle strutture portanti precedentemente indicati.

Delle opere in cemento armato ed a struttura metallica è fatto in ogni caso obbligo all'Appaltatore di provvedere alla denuncia, nei modi e termini di legge, agli Uffici competenti, ed a mantenere in cantiere i documenti, i campioni dei cubetti in calcestruzzo e dei ferri di armatura, il tutto come previsto dalle leggi vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà inoltre a sua cura e spese provvedere alla presentazione agli Uffici competenti dei collaudi statici e della eventuale altra documentazione che dovesse risultare necessaria che gli sarà consegnata dalla Committente.

Il progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore, completo dei particolari sopra indicati, dovrà essere trasmesso alla Committente prima dell'inizio dei lavori; questa si riserva di dare la sua approvazione al progetto esecutivo, pur rimanendo l'Appaltatore totalmente responsabile del progetto stesso.

La medesima regolamentazione vale anche per modifiche e varianti al progetto esecutivo che fossero richieste dalla Committente "in corso d'opera".

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente, senza alcun compenso aggiuntivo, tutti i disegni aggiornati e particolareggiati delle opere eseguite in copia riproducibile, che rimarranno proprietà della Committente.

- 4.2 L'Appaltatore ha l'obbligo comunque di:

accertare la portanza del terreno di fondazione producendone, a richiesta della Committente, tutti i certificati dei saggi o prove effettuate;

tener conto, per il calcolo della struttura, oltre che del peso proprio anche di carichi fissi, accidentali o mobili indicati dalla Committente;

verificare e controllare i progetti, i calcoli e disegni, assumendo pertanto le responsabilità connesse.

Qualora l'Appaltatore non comunicasse le proprie osservazioni o riserve per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, il progetto si intenderà approvato ed accettato dallo stesso;

eseguire le opere secondo le migliori tecniche, regole d'arte e con l'impiego di materiali di prima qualità.

- 4.3 Sarà altresì obbligo dell'Appaltatore accertare se vi siano discordanze tra i disegni forniti dalla Committente e le norme di legge, ed avvertirne immediatamente la Committente stessa che provvederà affinché siano apportate le dovute modifiche.

5. RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE

- 5.1 La Committente potrà farsi rappresentare da un suo incaricato che potrà anche non far parte del proprio personale, che avrà facoltà di assistere all'esecuzione dei lavori senza manlevare, con ciò, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

L'incaricato della Committente avrà la facoltà di verificare il perfetto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che dovrà darne ampia dimostrazione, a tutte le prescrizioni contrattuali, e potrà rifiutare quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non siano stati eseguiti correttamente ed a perfetta regola d'arte.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a rieseguire i lavori a propria cura e spese. Qualora l'Appaltatore non provvedesse nei termini fissati dall'incaricato della Committente, a rieseguire i lavori contestatigli, la Committente potrà far eseguire gli stessi ad altra impresa.

Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto su ipotizzato saranno addebitate all'Appaltatore a deconto delle sue fatture, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

- 5.2 Il rappresentante della Committente, od altra persona a ciò incaricata, potrà accedere in qualsiasi momento e circostanza agli uffici, officine di cantiere, ai magazzini e/o alle officine dell'Appaltatore e dei suoi fornitori, per effettuare tutti quei controlli ritenuti dallo stesso necessari.
- 5.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Rappresentante della Committente non avrà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Appaltatore, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Rappresentante della Committente tutte le incombenze relative alla gestione del Cantiere, alla sorveglianza della mano d'opera e dell'esecuzione materiale dei lavori, manutenzione e funzionamento delle opere di qualunque genere, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

6. DIREZIONE DEI LAVORI

- 6.1 L'Appaltatore designerà alla direzione dei lavori, a sua cura e spese, una persona in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge, che assumerà le funzioni di Direttore dei lavori.

I compiti del Direttore dei lavori sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il nominativo di tale persona dovrà essere comunicato dall'Appaltatore alla Committente per iscritto.

- 6.2 Qualora l'Appaltatore, in relazione alla natura dei lavori, non ritenga necessaria la presenza continuativa del Direttore dei lavori sui luoghi dei lavori provvederà a nominare a sua cura e spese, in aggiunta al Direttore dei lavori, un Capo Cantiere esperto e professionalmente qualificato, il quale sarà sui luoghi dei lavori in permanenza e per tutta la loro durata.

Durante l'assenza del Direttore dei lavori il Capo Cantiere rappresenterà l'Appaltatore e pertanto la Committente potrà inviare al Capo Cantiere tutte le comunicazioni relative ai lavori oggetto dell'appalto che si rendessero necessarie.

Il nominativo di tale persona dovrà essere comunicato dall'Appaltatore alla Committente per iscritto.

- 6.3 La Committente avrà la facoltà di nominare, ove previsto dalla vigente normativa (Titolo IV del D.Lgs. 81/08), un Responsabile dei Lavori cui spetteranno gli obblighi e gli adempimenti di cui alla normativa sopra citata.

7. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto annoverato negli altri articoli del presente Capitolato ed a quanto previsto nel testo del contratto, sarà a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in via indicativa e non esclusiva, quanto segue:

- 7.1 Le prestazioni di proprio personale tecnico e amministrativo nonché la mano d'opera specializzata e comune per la direzione e l'esecuzione dei lavori.
- 7.2 Le prestazioni di proprio personale, degli attrezzi e degli strumenti per l'esecuzione delle misurazioni, dei tracciamenti e dei collaudi.
- 7.3 I costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi per tutto il personale.
- 7.4 Le imposte, tasse, licenze e tributi connessi con il contratto ed imposti da autorità governative e/o altre

- autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso.
- 7.5 Le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il personale.
 - 7.6 I materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera e i ponteggi, gli indumenti di protezione e di sicurezza e, in genere, tutti gli attrezzi per l'esecuzione dei lavori. Il tutto in accordo alle norme di legge ed a quelle, interne, degli Stabilimenti Produttivi, Depositi e Punti Vendita della Committente.
 - 7.7 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro riparazione e i loro consumi (carburanti, lubrificanti, etc.).
 - 7.8 Le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento.
 - 7.9 Gli spostamenti, all'interno del Cantiere e delle aree di servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera e materiali sia di fornitura dell'Appaltatore sia di fornitura della Committente.
 - 7.10 Il prelievo, a propria cura, spese e rischio, ai punti di resa presso i Depositi e/o gli Stabilimenti Produttivi della Committente, ed il trasporto e scarico a piè d'opera di tutti i materiali di fornitura della stessa, nonché la loro sorveglianza e custodia, diurna e notturna.
 - 7.11 La restituzione ai punti di raccolta, indicati dalla Committente, dei materiali residui e degli sfridi.
 - 7.12 La raccolta, il trasporto e lo smaltimento, in osservanza delle vigenti leggi in materia, dei rifiuti e detriti derivanti dalla esecuzione delle proprie attività quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
sfridi di lavorazione di materiale d'opera (ritagli di materiale di coibentazione e/o resti di lamierini utilizzati per attività di coibentazione);
contenitori vuoti di vernici, pitture e similari.
 - 7.13 L'installazione di baracche, officine e costruzioni provvisorie di Cantiere. Lo smontaggio dei precari di cui sopra, lo sgombero e la pulizia del cantiere e dell'area di servizio, ivi compreso il ripristino delle aree, a insindacabile richiesta della Committente, ed entro i termini che saranno fissati dalla stessa. Se l'Appaltatore non ottempererà alle prescrizioni di cui sopra, provvederà direttamente la Committente, che addebiterà le relative spese all'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna a non eseguire in tale cantiere, per nessuna ragione per conto proprio o per conto di altri, lavori estranei a quelli a lui affidati dalla Committente.
 - 7.14 L'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi d'opera a motore termico, senza aggravio di spesa per la Committente, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica.
 - 7.15 I collegamenti idrici ed elettrici ai punti di alimentazione, indicati dalla Committente, sino ai vari punti di utilizzo con la precisazione, per quanto attiene all'energia elettrica, che anche gli interruttori principali dovranno essere di proprietà dell'Appaltatore ed avere idonee caratteristiche.
 - 7.16 L'eventuale allacciamento telefonico per il servizio di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni.
 - 7.17 La fornitura dell'acqua potabile ed ogni altro servizio per le proprie maestranze, compresi i servizi igienici e sanitari.
 - 7.18 La protezione con mezzi idonei dei macchinari, apparecchiature, materiali, ecc. che possono essere danneggiati nel corso dei lavori.
 - 7.19 Le eventuali protezioni, di qualsiasi genere, che si rendessero necessarie per la vicinanza di impianti, tubazioni, serbatoi e/o altro, o per la concomitanza di altri lavori.
 - 7.20 L'assistenza medica di primo intervento e quella successiva, nonché le spese di assistenza ospedaliera del proprio personale in caso di infortunio e/o malattia.
 - 7.21 L'aggiornamento dei disegni costruttivi, per le modifiche apportate durante i lavori.
 - 7.22 La segnaletica e le indicazioni di pericolo diurne e notturne.

- 7.23 La cura di non deteriorare, ma di mantenere invece in ordine, integre e pulite, tutte le opere già installate, e ciò sino alla consegna di tutte le opere ultimate alla Committente.
- 7.24 La pulizia quotidiana delle aree di cantiere e di servizio durante il periodo di esecuzione dei lavori nonché la rimozione di ingombri provvisori e/o lo spostamento del cantiere a semplice ed insindacabile richiesta della Committente. In difetto, potrà provvedere direttamente la Committente stessa, addebitando all'Appaltatore, le spese che dovrà sostenere, fatta salva la rifusione dei danni.
- 7.25 Poiché l'Appaltatore opererà in aree dove possono svolgersi altri lavori/servizi da parte della Committente e/o di terzi, contemporaneamente o in tempi successivi, l'Appaltatore :
si impegna a verificare, prima di dare inizio ai lavori, che le dette aree si trovino in condizioni tali da consentire l'esecuzione degli stessi in perfetto stato di sicurezza.
si impegna, inoltre, a mantenere ed a consegnare alle imprese subentranti e/o alla Committente le aree di lavoro, sempre in condizioni di perfetta sicurezza.
per quanto sopra, l'Appaltatore manleva sin d'ora espressamente la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità.
- Le difficoltà di qualsiasi natura, derivanti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori/servizi da parte di terzi e/o della Committente, e comunque nascenti, non daranno diritto all'Appaltatore né di richiedere compensi aggiuntivi, né di spostare il termine di ultimazione dei lavori.
- 7.26 Qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i lavori in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

8. INSTALLAZIONI PROVVISORIE

Con riferimento alle installazioni provvisorie di cui al paragrafo 7.13, la Committente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di mettere a disposizione dell'Appaltatore, previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato, le aree necessarie per le attività di cantiere dell'Appaltatore medesimo. Quest'ultimo è tenuto a consentire alla Committente di accedere in dette aree in qualunque momento per il compimento di eventuali audit da parte della stessa.

9. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 9.1 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08. La Committente non fornirà normalmente utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso che, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti eccezionalmente dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla norma di cui sopra.
- 9.2 Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore dovesse subire nel corso dei lavori perdite, avarie e danni di qualsiasi genere e dipendenti da qualsiasi causa, non gli sarà corrisposto alcuno indennizzo da parte della Committente.
- L'Appaltatore si assume pertanto i rischi e gli oneri derivanti da perdite, avarie e danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite, ai mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- 10.1 L'Appaltatore dichiara che le attività saranno eseguite dal medesimo mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e proprie attrezzature e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. Per quanto sopra l'Appaltatore eseguirà le attività assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti della Committente che delle Pubbliche Autorità e dei terzi, mantenendo indenne la Committente da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione delle attività stesse.
- 10.2 L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore". Nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da determinare una irregolare posizione amministrativa e/o giuridica

dell'Appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

- 10.3 Per quanto riguarda i lavori eseguiti presso gli Stabilimenti Produttivi e i Depositi, l'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori in assenza di rilascio da parte della Committente di apposito Permesso di Lavoro debitamente sottoscritto in ogni sua parte dal personale autorizzato della Committente e dell'Appaltatore medesimo.
- 10.4 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08.. La Committente non fornirà normalmente utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso che, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti eccezionalmente dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla norma di cui sopra. Con riferimento al D.Lgs. 334/99, D.Lgs. 238/05 e s.m.i. per tutti i lavori che riguardano apparecchiature o parti di impianto a rischio di incidente rilevante (RIR), da eseguirsi all'interno dello stabilimento IGCC/SDA, le imprese dovranno sottoporre alla Committente, per approvazione, un piano di controllo qualità dell'intervento.
- 10.5 Per tutti i lavori elettrici, facendo riferimento a quanto previsto dalla norma CE 11-27/1 è necessario che il personale adottato abbia i requisiti richiesti da detta norma, in particolare che sia stata formata e dichiarata dal datore di lavoro come Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV), Persona Comune (PEC), o Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai Lavori). Per i lavori sotto tensione è necessario che il Datore di lavoro ne attesti, a fronte di processi formativi, l'idoneità.
- 10.6 Nell'ipotesi che l'Appaltatore, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, abbia necessità di introdurre nell'area di proprietà della Committente sostanze o miscele pericolose, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione alla Committente medesima, previa presentazione delle schede di sicurezza delle stesse.
- 10.7 L'Appaltatore si impegna a presentare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, un documento contenente una valutazione dei rischi, redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 17 e 28, delle specifiche attività che il suo personale svolgerà all'interno nell'area di proprietà della Committente, a meno che non sia tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza - POS - limitatamente ad un singolo cantiere.
- 10.8 L'Appaltatore si impegna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo e/o indennizzo, a rispettare tutte le istruzioni che la Committente gli potrà dare di volta in volta, al fine di evitare intralci al regolare svolgimento di altri lavori in corso.
- 10.9 L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori e si impegna a tenere la Committente ed ERG indenne da ogni pretesa che tali lavoratori dovessero avanzare nei confronti delle stesse a qualsiasi titolo. L'Appaltatore dichiara ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 di essere in regola nei confronti degli aventi diritto e dell'Erario/Enti Pubblici con: (i) i versamenti delle retribuzioni e relative quote TFR; (ii) l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF, addizionali e contributi previdenziali e assistenziali); (iii) versamento IVA relativamente alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'Appalto oggetto del presente contratto. A tale scopo l'Appaltatore dovrà allegare a ogni fattura una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà e DURC in corso di validità senza i quali la fattura non sarà pagata. In ogni caso l'Appaltatore si impegna a tenere ERG e sue controllate e/o collegate manlevate ed indenni nell'ipotesi di mancato e/o irregolare adempimento di quanto previsto nel presente punto.
- In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l'esecuzione dei lavori presso la Committente, l'Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l'entità dell'infortunio, le generalità dell'infortunato e la dinamica dell'incidente.
- 10.10 L'Appaltatore si obbliga ad usare nei confronti del proprio personale un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro e relative integrazioni.

In tutti i casi di obbligazione solidale, la Committente si riserva ogni diritto di rivalsa nei confronti

dell'Appaltatore per tutte le somme eventualmente erogate ai dipendenti di quest'ultimo ovvero versate in adempimento degli obblighi a carico dello stesso in base alla normativa fiscale, previdenziale e assistenziale.

- 10.11 L'Appaltatore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta della Committente dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
- 10.12 Oltre al rispetto di tutte le vigenti norme, l'Appaltatore s'impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti tutti i regolamenti prescritti dalla Committente in materia di sicurezza e di protezione antincendio e in genere per l'accesso ed il comportamento nei luoghi ed impianti di proprietà della Committente stessa.
- 10.13 Sarà cura dell'Appaltatore ottenere dal Rappresentante della Committente copia di tali regolamenti prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori
- 10.14 L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto e o dell'area presso la quale il suddetto personale si trovi ad operare.
- 10.15 L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Appalto nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, incluso le leggi/normative relative [all'impiego di personale con regolare permesso di soggiorno e alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti](#).
- 10.16 L'Appaltatore dovrà operare in modo che tutte le note (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) inviate alla Committente come previsto in contratto e/o in ogni sua eventuale futura modifica, riflettano in modo appropriato i fatti relativi a tutte le attività e operazioni eseguite per conto della Committente si da metterla in grado di effettuare con completezza ed accuratezza qualsiasi registrazione e documentazione.
- 10.17 L'Appaltatore si obbliga a tenere in cantiere, il libro giornale dei lavori quotidianamente aggiornato sullo stato di avanzamento e con particolare indicazione di:
descrizione delle opere eseguite
presenza mano d'opera e mezzi
condizioni atmosferiche
incidenti ed eventuali danni
sospensioni e ripresa dei lavori specificando periodo e motivo
eventuali contestazioni e/o riserve avanzate dalle parti.
Tale giornale dovrà essere sottoposto in visione ai funzionari della Committente a semplice loro richiesta.
- 10.18 Per quanto attiene all'esercizio delle attività dell'Appaltatore nell'ambito dei pontili della Committente, lo stesso dichiara di essere iscritto negli appositi registri, in accordo alle disposizioni di cui all'art. n. 68 del Codice di Navigazione. Saranno a carico dell'Appaltatore spese, oneri, responsabilità e penalità per eventuali suoi inadempimenti.
- 10.19 Resta inoltre inteso che in forza del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale dell'Appaltatore utilizzato nell'esecuzione dei lavori.
- 10.20 L'Appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni a persone o cose che possano derivare alla Committente o a terzi per l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 10.21 All'Appaltatore è fatto divieto l' impiego di lavoratori minorenni in tutte le attività specificate dal D.Lgs. 262/2000 e di personale Co.co.pro. in attività che potenzialmente possono esporre il lavoratore a rischi specifici e per i quali deve essere garantita una esperienza consolidata (es: saldature, lavori in quota, montaggio/smontaggio ponteggi, spazi confinati, etc..)
- 10.22 In caso di impiego di personale straniero, l'appaltatore dovrà dare informazione alla Committente al fine di gestire correttamente tali situazioni (comprensione della lingua ufficiale in caso di emergenze, eventuale affiancamento di un coordinatore per le opportune traduzioni, modello A1 in caso di prestazioni temporanee di lavoratori con sede all'estero, etc...)

- 10.23 In caso di impiego di personale straniero, l'Appaltatore si impegna a fare ricorso solo a personale con regolare permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.
- 10.24 L'Appaltatore si impegna a consentire alla Committente eventuali verifiche sul personale occupato dall'impresa appaltatrice.

11. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Fatto salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito in contratto, saranno a carico della Committente i seguenti oneri:

- 11.1 La messa a disposizione di un'area per l'eventuale impianto di un cantiere.
- 11.2 La messa a disposizione dell'acqua industriale, compatibilmente con le esigenze della Committente, dal punto dove si trova la più vicina presa.
- 11.3 La messa a disposizione dell'energia elettrica per forza motrice e luce, che sarà fornita alla presa più vicina.
- 11.4 Eventuali limitazioni e/o sospensioni di erogazione non daranno diritto a richieste, da parte dell'Appaltatore, di compensi aggiuntivi e indennizzi.

12. CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN CONSEGNA - COLLAUDI

- 12.1 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali ed in perfetta osservanza delle norme di legge, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.
- 12.2 La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
- 12.3 La Committente si riserva la facoltà di comunicare per iscritto eventuali altre prescrizioni tecniche durante l'esecuzione dei lavori.
- 12.4 A lavori ultimati, la Committente e l'Appaltatore provvederanno, in contraddittorio tra loro, alle verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare che le opere siano state eseguite ed ultimate in conformità ai documenti contrattuali e che siano pronte per essere prese in consegna dalla Committente stessa con facoltà d'uso.
- Se le verifiche, prove e constatazioni daranno esito favorevole, sarà redatto e firmato da ambo le parti il "verbale di presa in consegna delle opere".
- In caso contrario, l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.
- Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e al rifacimento di quanto suscritto.
- In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
- 12.5 Dal momento della firma del "verbale di presa in consegna delle opere" decorrerà il previsto periodo di garanzia di cui all'art. 13.0.
- 12.6 La presa in consegna delle opere da parte della Committente non manleverà in alcun modo l'Appaltatore da eventuali risultanze negative in sede di collaudo, ferme restando tutte le più ampie riserve da parte della Committente sull'idoneità delle opere agli scopi per cui sono state eseguite, sulla qualità di esecuzione e sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, riserve che saranno sciolte appunto soltanto a positivo esito del collaudo finale di cui al prossimo paragrafo.

- 12.7 I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri Enti estranei alle parti.

Il collaudo può comprendere due gruppi di operazioni distinte da farsi in epoche diverse:

le prove preliminari

l'accertamento ed il collaudo definitivo delle opere eseguite in relazione alle norme contrattuali.

Sia per le prove preliminari che per il collaudo definitivo, il diario sarà stabilito dal collaudatore.

Le tecniche di rilevamento delle diverse grandezze fisiche e la loro integrazione per il rilevamento degli elementi globali dell'impianto saranno discusse e formeranno oggetto di un programma proposto dal collaudatore e concordato con l'appaltatore. Ove possibile, le tecniche di rilevamento si appoggeranno alle norme esistenti. Il certificato di collaudo definitivo sarà redatto dal collaudatore e quindi sarà portato a conoscenza dell'Appaltatore, il quale potrà in merito comunicare le proprie osservazioni alla Committente.

L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.

La Committente potrà fornire, alle bocche di presa esistenti, la sola acqua eventualmente necessaria e terrà a proprio carico il compenso al collaudatore.

Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell'Appaltatore stesso.

Il parere favorevole del collaudatore sarà l'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia, che comunque avverrà soltanto a favorevole collaudo di tutti i lavori appaltati.

La firma del certificato di collaudo da parte dell'Appaltatore certificherà anche l'accettazione dei lavori da parte della Committente.

- 12.8 Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i lavori nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali (per materiali, montaggi, garanzie meccaniche e funzionali) previsti dalla legge.

13. GARANZIE

- 13.1 L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.

L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

- 13.2 Il periodo di garanzia avrà la durata di 18 mesi dalla data di presa in consegna delle opere, salvo che in contratto sia stabilita una durata diversa, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del C.C..
- 13.3 Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C..
- 13.4 Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
- 13.5 Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

14. VARIAZIONI AI LAVORI

- 14.1 Entro i termini di ultimazione fissati dal contratto e/o comunque prima della presa in consegna delle opere, la Committente avrà il diritto di richiedere, e l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, varianti in aggiunta o in

detrazione ai lavori previsti.

- 14.2 A seguito di una richiesta di variante, l'Appaltatore preparerà e sottoporrà prontamente al Rappresentante della Committente un estimativo dettagliato del suo proposto aumento o diminuzione netti dell'importo dell'Appalto per effettuare la variante richiesta, basandosi sugli eventuali prezziari allegati al contratto. Dopo che la Committente e l'Appaltatore avranno raggiunto un accordo sull'entità dell'aumento o diminuzione del corrispettivo a seguito della variante, sarà autorizzata l'esecuzione della variante stessa mediante l'emissione di una "Modifica" al contratto. Saranno riconosciute valide solamente le variazioni che risulteranno da ordini scritti.

Se tali ordini non indicheranno modifiche dei termini di ultimazione lavori si intenderà che essi saranno da eseguirsi nei tempi originariamente assegnati per l'esecuzione dell'intera opera. La Committente si riserva, nel corso dei lavori, di richiedere all'Appaltatore e di concordare variazioni in più o in meno ai tempi di esecuzione previsti dal programma inizialmente stabilito, senza che da ciò l'Appaltatore tragga diritto per aumento dei costi unitari, o per richiesta di riconoscimenti di maggiori oneri da parte della Committente salvo quanto eventualmente previsto nel contratto stesso.

Inoltre, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara irrevocabilmente di rinunciare all'eventuale applicazione dell'art. 1661 del Codice Civile.

15. MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

- 15.1 I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.
- 15.2 Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.
- 15.3 L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.
- 15.4 Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.
- 15.5 La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali.
In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
- 15.6 Qualora l'Appaltatore non provvedesse a quanto suscritto entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
- 15.7 Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
- 15.8 La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

16. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

- 16.1 Tutti i materiali e le apparecchiature messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.
- 16.2 L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

- 16.3 Sarà cura dell'Appaltatore adempiere gli obblighi dei decreti relativi all'IIVA, alla bolla di accompagnamento ed all'imposta diretta (D.P.R. 633/72, D.P.R. 627/78, D.P.R. 600/73), tenendo conto delle relative modifiche e integrazioni per quanto riguarda le scritture e la documentazione inerenti alle merci ricevute in conto lavorazione ed alla loro movimentazione e lavorazione.
- 16.4 Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.
- 16.5 Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.

17. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA' LAVORI

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto può essere a misura o a corpo e viene fissato nel testo del contratto stesso.

17.1 Lavori a misura

Per l'esecuzione dei lavori con corrispettivo a misura la Committente ha la facoltà di apportare al progetto tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio dei lavori che durante l'esecuzione degli stessi, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.

17.2 Lavori a corpo

Per i lavori con corrispettivo a corpo, l'Appaltatore dichiara di avere direttamente accertato, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, la quantità dei lavori da eseguire (computi metrici, misurazioni, dimensioni, pesi etc.) ed ogni altro dato e circostanza relativi ai lavori stessi e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.

17.3 Prestazioni ad unità di tempo

Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unità di tempo, queste saranno compensate in base alle tariffe pattuite. Dette tariffe saranno valide per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennità di trasferta e di presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

17.4 Noli

Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore di darle a nolo macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite. Dette tariffe saranno valide per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

17.5 Contabilità lavori

I lavori verranno contabilizzati mediante stati di avanzamento e stato finale delle opere eseguite. La valutazione avverrà mediante contabilità per i lavori a misura e mediante definizione percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'omissione dello stato avanzamento lavori. Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. I suddetti documenti dovranno essere approvati dal Rappresentante della Committente. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quei lavori sfruttabili dalla Committente.

18. PAGAMENTI

Salvo che nel testo del contratto non sia stabilito diversamente, i pagamenti verranno effettuati, su presentazione fattura, alle scadenze e secondo le modalità che seguono:

- 18.1 Quota parte pari al 90% dell'importo degli STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) che verranno

emessi con frequenza mensile dall'Appaltatore.

Il pagamento di detta quota avverrà a 60 gg. fine mese dalla data di presentazione dei SAL medesimi alla Committente da parte dell'Appaltatore, per l'approvazione.

I SAL dovranno essere presentati alla Committente, per il controllo e l'approvazione, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui i SAL si riferiscono.

Qualora l'approvazione dei SAL, da parte della Committente, dovesse avvenire, per motivi non imputabili all'Appaltatore, oltre i 60 gg. fine mese dalla data della loro presentazione alla Committente stessa, l'Appaltatore avrà la facoltà di emettere le fatture per l'importo corrispondente alla quota parte del 90% dell'importo dei SAL presentati, e la Committente provvederà al pagamento entro 15 gg. dalla data di presentazione delle fatture.

Qualora nel successivo controllo effettuato dalla Committente emergesse la necessità di apportare correzioni ai SAL, la stessa effettuerà la compensazione nei successivi pagamenti fra quanto già pagato a fronte delle fatture e quanto risulterà effettivamente dovuto a fronte dei SAL autorizzati.

18.2 Quota parte a saldo, pari al 10% dell'importo dei SAL.

Il pagamento di detta quota avverrà allo scadere del periodo di garanzia, oppure, in alternativa, a 60 gg. fine mese dalla data della fattura che l'Appaltatore presenterà alla Committente dopo l'emissione del "Verbale di presa in consegna delle opere", previo rilascio, a cura e spese dell'Appaltatore, di una fidejussione bancaria incondizionata a favore della Committente, di pari importo e durata, emessa da Istituto Bancario di gradimento della Committente e con formulazione pure di suo gradimento.

La Committente si riserva, in casi particolari, di autorizzare, in luogo della fidejussione bancaria, l'emissione di garanzia assicurativa escutibile a prima richiesta, emessa da Società Assicurative di gradimento della Committente e con formulazione pure di suo gradimento.

18.3 Saranno consentiti pagamenti esclusivamente nei Paesi ove l'Appaltatore ha sede legale / operativa / commerciale.

19. TERMINI DI CONSEGNA

19.1 L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma idoneo a garantire l'ultimazione delle opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in contratto.

19.2 Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso dei lavori, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.

19.3 L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma dei lavori è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamente dei lavori nella piena osservanza di detto programma.

19.4 Qualora i lavori dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, degli stessi, per affidarla a terzi, previa esecuzione di un collaudo provvisorio dei lavori eseguiti.

19.5 Detto collaudo dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei lavori eseguiti.

19.6 Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto ai due paragrafi precedenti saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.

20. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

20.1 Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.

20.2 Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo

stesso dovrà entro otto giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimerà pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.

- 20.3 In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi adottati dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.
- 20.4 Per quanto suesposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.

21. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE

- 21.1 La Committente ha la facoltà di differire la data di inizio dei lavori. Inoltre ha la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori per i periodi di tempo che riterrà opportuni.
- 21.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovrà rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.
- 21.3 L'Appaltatore avrà il diritto ad una proroga dei termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata del differimento e/o sospensione, senza computare gli effetti indotti. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

22. SCIOPERI

Nel caso di sciopero cui aderisca il personale dell'Appaltatore, questi ne garantirà l'immediato allontanamento dai luoghi di lavoro, ferme restando, in ogni caso, le proprie responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o a cose verificatosi a seguito o comunque nel periodo dell'interruzione delle attività o della mancata sorveglianza del cantiere o dell'abbandono dei mezzi di lavoro.

23. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 23.1 Costituiscono causa di forza maggiore esclusivamente gli eventi di carattere accidentale ed eccezionale, quali scoppi, incendi, alluvioni, ecc., che siano al di fuori di ogni possibilità di controllo.
- 23.2 Agli effetti del calcolo dell'eventuale proroga dei termini di consegna, ogni giorno di durata degli eventi dovuti a causa di forza maggiore comporterà un uguale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori, senza mai computare gli effetti indotti.
- 23.3 L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovrà essere tempestivamente notificato alla Committente e la loro durata dovrà essere certificata dagli Enti competenti.
- 23.4 Le avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore.
- 23.5 Gli eventi dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, né per la maggior durata dei lavori, né per l'eventuale perdita delle attrezzature, né per il fermo di cantiere, né per qualsivoglia altro titolo.
- 23.6 Non sono considerati causa di forza maggiore i ritardi dovuti a:
Fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
Ritardo da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
Ritardi di consegna dei Subappaltatori;
Scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.
- 23.7 Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 giorni la Committente avrà il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a fare tutto il necessario per ridurre gli effetti dannosi indotti alla Committente dall'evento/i di forza maggiore.

24. PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA

- 24.1 Salvo quanto diversamente previsto in contratto, qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali indicate nel contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.
- 24.2 Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo l'eventuale fidejussione che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso.
- 24.3 Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penalità stabilita, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
- 24.4 La Committente si riserva il diritto di trattenere dalle fatture dell'Appaltatore gli importi relativi alle penali già maturate.

25. INVARIABILITA' PREZZI

- 25.1 Salvo esplicita e diversa pattuizione, i prezzi e le tariffe, pattuiti a titolo di corrispettivo, resteranno fissi ed invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. Pertanto non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
- 25.2 Qualora l'ordine preveda esplicitamente la revisione dei prezzi contrattuali, la parte che intende avvalersene dovrà comunicare la propria richiesta entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui si sono verificati i presupposti che legittimano la parte stessa alla richiesta di revisione, pena la decadenza dalla facoltà di avvalersi di tale diritto.
- 25.3 Le richieste di revisione prezzi da parte dell'Appaltatore dovranno essere notificate alla Committente mediante lettera raccomandata A.R. e dovranno essere accompagnate dalla documentazione ufficiale necessaria a comprovare l'avvenuta variazione e l'entità della stessa.
- 25.4 La revisione prezzi sarà concessa soltanto per quella parte dei lavori non ancora eseguiti al momento in cui si è verificata la variazione. Per la determinazione di tali lavori farà fede la documentazione contabile.
- 25.5 Eventuali prolungamenti del termine contrattuale di consegna dei lavori per cause imputabili all'Appaltatore, o per cause di forza maggiore, non daranno diritto allo stesso di avanzare alcuna richiesta a titolo di revisione prezzi o ad altro titolo, per il periodo del prolungamento.
- 25.6 La contabilizzazione della revisione prezzi, relativa a tutti i lavori svolti a fronte dell'ordine, sarà unica e verrà effettuata al termine dei lavori stessi.

26. ASSICURAZIONI

- 26.1 L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
- 26.2 L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa per tutti i danni a persone, nonché a beni della Committente e/o di terzi, che possano essere causati dalla circolazione e/o dall'uso dei mezzi impiegati.
- 26.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di costruzione, con un massimale non inferiore al corrispettivo del contratto per quanto concerne i danni alle cose, anche della Committente, nonché tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con congruo massimale, per danni a persone e/o cose che comunque possano essere cagionati durante o in dipendenza delle attività oggetto del contratto.

I massimali di cui al precedente capoverso non potranno essere in ogni caso inferiori a 2.000.000€ (due

milioni di euro).

Ai fini della copertura Responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Terzi Appaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.

- 26.4 Le polizze di cui ai precedenti paragrafi 26.2 e 26.3 dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R..

- 26.5 La Committente avrà facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, delle polizze di cui al presente articolo.
- 26.6 Fermi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, in ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

27. IMPEGNO DI SEGRETEZZA

- 27.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dei lavori le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che venissero messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei lavori.
- 27.2 L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante senza alcun limite di tempo.
- 27.3 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a questa dovessero derivare.
- 27.4 L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari, e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

28. DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 28.1 E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale dei lavori assunti. E' altresì vietato, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dei lavori assunti senza esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale caso è fatto comunque divieto per l'impresa subappaltatrice procedere a sua volta al subappalto di tale parte di lavori.
- 28.2 La domanda, formulata per iscritto, con la quale l'Appaltatore richiede alla Committente l'autorizzazione ad affidare in sub appalto a terzi l'esecuzione di parte dei lavori, con la chiara indicazione del tipo e dell'entità degli stessi, dovrà essere, pena il rigetto della domanda stessa, corredata da copia delle visure camerali riportanti assetto proprietario della società o delle società a cui si propone di affidare in sub appalto i suddetti lavori.
- 28.3 Nonostante l'eventuale rilascio da parte della Committente dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte dei lavori a terzi, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per la loro esatta esecuzione e, comunque, per tutte le obbligazioni assunte.
- 28.4 In caso di subappalto, alle condizioni e con le limitazioni sopra specificate, l'Appaltatore si impegna a che il subappaltatore assuma nei confronti dei propri dipendenti obblighi e oneri corrispondenti a quelli assunti dall'Appaltatore con il Committente, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

29. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni fra Appaltatore e Committente relative all'Appalto (es. inizio lavori, sospensione lavori, ripresa lavori, ultimazione lavori, eventuale collaudo, presa in consegna, ecc.) dovranno essere effettuate per iscritto.

Nel caso l'Appaltatore aderisca al servizio di scambio di documenti del portale I-Faber S.p.A., l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il documento, emesso dalla società I-Faber S.p.A., denominato "Regolamento del servizio Icity.collaboration" e il documento emesso dalla Committente denominato "Regolamento di adesione al progetto automazione ciclo passivo" ed a osservarne i relativi termini e condizioni.

30. PUBBLICITA'

E' fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.

31. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE

La Committente non avrà alcuna responsabilità, e pertanto l'Appaltatore manleverà la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione di materiali, macchinari, o ai metodi di lavoro impiegati. Sull'Appaltatore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze.

32. RISOLUZIONE

Salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine anticipato in altre disposizioni del contratto, la Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456, nei casi di seguito elencati:

- 32.1 L'Appaltatore non inizi i lavori entro la data stabilita nel contratto o nei singoli ordini di lavoro/consegna, ovvero non li completi, per cause ad esso imputabili, nei termini di tempo concordati.
- 32.2 L'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.
- 32.3 L'Appaltatore ceda il contratto a terzi senza il consenso scritto della Committente o subappalti qualsiasi parte delle attività senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente;
- 32.4 L'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 32.5 L'Appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;
- 32.6 L'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
- 32.7 L'Appaltatore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;
- 32.8 L'Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge, o, ancora, si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; l'Appaltatore sia stato posto in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura;
- 32.9 La persistenza di eventi di forza maggiore per un periodo superiore ai trenta (30) giorni;
- 32.10 Le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del contratto o della sua esecuzione risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari
- 32.11 Il venir meno di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto.

In tutti i casi sopra elencati ad eccezione di quelli previsti nei paragrafi 32.8 e 32.9, la Committente potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 C.C., intimando all' Appaltatore, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che la Committente stessa riterrà opportuno, e comunque

non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il contratto dovrà intendersi risolto e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento della relativa nota di addebito.

32.12 L'Appaltatore non risulti in possesso di regolare DURC in corso di validità ovvero, in mancanza, non sia in grado di esibire necessaria quietanza dei versamenti mediante modulo F24 per il periodo di riferimento.

33. RECESSO

La Committente ha la facoltà di recesso in qualsiasi momento. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite. Nessun maggior compenso e/o indennità, né per mancato guadagno né ad altro titolo, spetteranno all'Appaltatore per il lavoro appaltato e non eseguito a seguito del recesso.

34. INCEDIBILITA' DEL CREDITO

E' in generale esclusa ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità a terzi di qualsiasi credito spettante all'Appaltatore per i lavori oggetto del contratto, con la conseguente responsabilità dello stesso nei confronti della Committente e degli eventuali cessionari, per ogni violazione di detta pattuizione. E' inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'Appaltatore, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o presentare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

La Committente si riserva, in casi particolari, di autorizzare la cessione dei crediti a istituti bancari di suo gradimento.

Qualora autorizzata, la cessione si intenderà applicata a tutti i crediti derivanti da contratti di appalto in essere con l'Appaltatore.

L'autorizzazione alla cessione potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione della Committente, con effetto sui crediti che matureranno in data posteriore alla revoca.

35. CONFLITTO D'INTERESSI

Nessun agente, o dipendente dell'Appaltatore potrà dare alla Committente o suoi Agenti o dipendenti, né ricevere dalla Committente o suoi Agenti o dipendenti, in relazione al contratto, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo costo o valore.

Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con Agenti o dipendenti della Committente o di Società appartenenti allo stesso Gruppo. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Committente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto. Personale autorizzato dalla Committente potrà effettuare ispezioni contabili presso l'Appaltatore al solo scopo di stabilire se la presente clausola è stata rispettata.

36. CODICE ETICO DEL GRUPPO ERG E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Modello di Organizzazione e Gestione ed il Codice Etico adottati dalla Committente (pubblicati sul sito www.erg.it) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Committente e rappresenta un presupposto della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle suddette previsioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

37. FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà quello della Sede legale della Committente al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.